

Oggetto: Circolare di servizio relativa alle procedure di Polizia Giudiziaria

In merito alla redazione di atti di Polizia Giudiziaria, al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di Legge, si richiamano le seguenti indicazioni contenute nel disposto di cui all'Art.347 C.P.P.:

- ⇒ **Art.347 comma 2°bis:** *“Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,* (Ndr: ovvero tutti gli atti d’iniziativa soggetti a convalida quali perquisizioni, sequestri, accertamenti urgenti sui luoghi, etc) *la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro 48 ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari...”* Il termine temporale di 48 ore sta ad indicare il termine perentorio ed ordinatorio entro cui dovrà essere materialmente inoltrato da parte del competente Ufficio del Nucleo di Polizia Giudiziaria di questo Comando alla A.G. l’atto soggetto a convalida unitamente a tutta la documentazione (CNR ovvero Annotazione di P.G.) affinché il P.M., in base a tutta la documentazione, possa valutare se convalidare o meno l’atto stesso.
- ⇒ Più estensivo il **1° comma dell’Art.347 C.P.P.:** *“Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero...”* Anche in questo caso la locuzione *“senza ritardo”* è da interpretarsi in modo letterale e restrittivo: il personale, quindi, può derogare le 48 ore; tuttavia, appena compiuti tutti gli atti non soggetti a convalida relativi all’indagine stessa e individuato il responsabile dell’illecito penale, ha l’obbligo di provvedere *“senza ritardo”* all’immediata consegna all’Ufficio del Nucleo di Polizia Giudiziaria di questo Comando degli atti per la comunicazione della notizia di reato e in particolare di indicare nella annotazione la data e l’ora in cui ha acquisito la notizia di reato.
- ⇒ Il personale operante esterno **procederà conformemente e tassativamente** alle disposizioni operative di seguito esposte, significando che dovrà essere espressamente indicata e menzionata nella apposita annotazione di polizia giudiziaria la motivazione della non compilazione del verbale di identificazione ed elezione di domicilio nonché della non adozione di sequestro penale.
- ⇒ All’uopo si riporta l’art. 161 del Codice di Procedura Penale che risulta esaustivo degli obblighi della Polizia Giudiziaria 1° comma “.....omissis..... la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto ne internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni..... omissis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale....omissis. Obblighi che da una analisi del sopracitato riferimento normativo non possono che essere a capo della polizia giudiziaria che interviene sul posto e durante l’intervento e dal quale discerne l’obbligo di verbalizzare anche l’eventuale rifiuto di elezione di domicilio. Pertanto nel caso il personale esterno non dovesse procedere all’identificazione ed elezione di domicilio della persona sottoposta alle indagini preliminari dovrà motivare e dare atto nell’annotazione di polizia giudiziaria ai sensi art. 357 c.p.p. delle motivazioni circa la mancata verbalizzazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p.
- ⇒ Medesimo obbligo in capo alla polizia giudiziaria che interviene, il sequestro penale operato ai sensi dell’art. 354 di competenza degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché degli Agenti di polizia giudiziaria in caso di urgenza (ai sensi dell’art. 113 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Penale) , provvedimento che può e deve essere adottato dal personale operante sul luogo e non d’ufficio., tenuto conto che requisito fondamentale per procedere al sequestro è la presenza della flagranza di reato che legittima detto provvedimento oltre che .l’esigenza di assicurare a livello probatorio oggetti inerenti e pertinenti al reato.

⇒ Si rammenta inoltre che tutti gli atti di polizia giudiziaria, come già ricordato ed esposto in narrativa devono essere predisposti dal personale operante esterno con la massima urgenza per consentire la trasmissione degli stessi al Nucleo di Polizia Giudiziaria conformemente alla tempistica prevista dal Codice di Procedura Penale.

In caso di ritardo nella predisposizione ovvero la trasmissione da parte della Polizia Giudiziaria degli atti alla Competente Autorità Giudiziaria si fa riferimento al seguente paragrafo:

ASPETTI DISCIPLINARI E PENALI IN CASO DI RITARDO O INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

- **Art. 16 D. Lg.vo 28 luglio 1989 n. 271 – Norme di attuazione (Sanzioni disciplinari)**

2) Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia di reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dell'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.omissis.....

Inoltre si rammenta che il Codice Penale punisce:

- **Art. 361 del Codice Penale (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico Ufficiale**

3) “Il Pubblico Ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziariaomissis.....un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio a causa delle sue funzioniomissis. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (c.p.p. 330-332,347).

- **MODALITA' OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.**

Si rende necessario predisporre un Protocollo Operativo al fine di uniformare e rendere omogeneo l'intervento nelle procedure:

1. di acquisizione;
2. attività di indagine;
3. successiva redazione degli atti relativi alle indagini svolte.

Si precisa che per le notizie di reato di competenza della Procura della Repubblica ovvero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si procederà con la compilazione dei seguenti atti:

1. Annotazione di P.G. e altri verbali previsti per la successiva Informativa di Reato al P.M. ai sensi dell'art. 347 c.p.p. ;
2. Redazione di verbale di identificazione, elezione di domicilio ai sensi art. 161 c.p.p. ed eventuale nomina del difensore di fiducia. In caso di notizie di reato contemplate nel citato decreto legislativo che vedono indagati minori, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs 274/2000 sono di competenza del Tribunale, pertanto si procederà alla trasmissione degli atti di indagine (Annotazione di P.G., verbali di identificazione e elezione di domicilio degli esercenti la potestà), senza ritardo, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni fatto salvo la trasmissione entro le 48 ore degli atti relativi a sequestri o comunque soggetti a convalida.

A) MODALITA' OPERATIVE

- In caso di notizia di **Reato di competenza della Procura della Repubblica Tribunale** ovvero presso il Tribunale dei Minorenni e **PERSEGUIBILE D'UFFICIO** e quindi non a QUERELA DELLA PERSONA OFFESA il personale esterno operante procederà a redigere obbligatoriamente Annotazione di Polizia Giudiziaria, verbali previsti e conseguente Verbale di Identificazione e Elezione di Domicilio ex art. 161 c.p.p. Ove sia necessario procedere al sequestro il personale esterno operante procederà a redigere verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 354 c.p.p. significando che lo stesso dovrà pervenire all'A.G. entro 48 ore per la successiva convalida. E' opportuno procedere sempre al sequestro penale delle cose ascrivibili al reato ai fini probatori.
-
- Sarà cura dell'Ufficio Nucleo di Polizia Giudiziaria la trasmissione degli atti redatti dagli agenti esterni alla competente autorità giudiziaria in sede di comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.
- In casi di **Reato di competenza del Giudice di Pace PERSEGUIBILE A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA** (Tali ad esempio gli art. 581, 582 c.2°, 590, 594, 595 c.1° e c. 2°, 612 c.1°, 626, 627, 631, 632, 633, 635 c.1°, 636, 637, 638 c.1°, 689, 690 e 691 c.p.) si dovrà in primo luogo individuare la persona a cui può essere attribuito certamente o presumibilmente il reato, compiutamente identificata ed invitarla ad eleggere domicilio per le notificazioni (verbale ex 161 c.p.p.). In questa fase non necessariamente dovrà comunicare il nominativo del difensore di fiducia o dovrà essere nominato il difensore d'ufficio. Sul luogo e nell'immediatezza del fatto dovrà essere raccolto e messo a verbale tutto quanto possa servire per il proseguo delle indagini: Sommarie informazioni rese dalle Persone in grado di riferire circostanze utili (persone informate dei fatti – cd."Testimone"), descrizione dei luoghi, delle cose. Si procederà a redigere ed inoltrare all'A.G. Relazione ex art. 11 del D. lgs. 274 del 28.08.2000, medesima procedura anche in caso di proposizione di querela

Si ricorda che la Querela con il relativo verbale di ricezione in forma orale o scritta NON PUO' essere ricevuta dagli Agenti ma solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Pertanto gli agenti di Polizia Giudiziaria sul luogo dell'intervento redigeranno Verbale di Spontanee Dichiarazioni rese dalla persona intenzionata a sporgere querela, invitandola quindi a recarsi in Ufficio a sporgere ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria formale ricezione di querela.

N.B. Si rammenta come precedentemente già evidenziato che il Verbale di identificazione ed Elezione di domicilio è di natura garantistica per la persona sottoposta ad indagini. Pertanto a nulla rileva il fatto che l'indagato di un reato si rifiuti di sottoscrivere o di ricevere la copia del Verbale ex art. 161 c.p.p.

B) DISPOSIZIONI IN MERITO AL DIFENSORE (ATTI CHE PREVEDONO OBBLIGATORIAMENTE LA PRESENZA DEL DIFENSORE E ATTI CHE NON PREVEDONO TALE PRESENZA OVVERO ATTI OVE LA PRESENZA DEL DIFENSORE SIA FACOLTATIVA SU RICHIESTA DELLA PARTE MA NON OBBLIGATORIA E VINCOLANTE PER LA P.G.)

- 1) Identificazione della persona indagata (art. 349 commi 1,2,3 e 161 c.p.p.) possibilità da parte della persona indagata di comunicare il Difensore di fiducia ed in difetto d'Ufficio nel caso di rifiuto di elezione del domicilio o per l'eventuale mancanza di comunicazione della variazione dello stesso qualora l'indagato lo abbia precedentemente comunicato ;
- 2) Identificazione della persona in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (Art. 349 comma 1° c.p.p.) non è previsto il difensore;
- 3) Accompagnamento per l'identificazione dell'indagato e persona informata dei fatti (Art. 349 commi 4,5,e 6 c.p.p.) non è previsto il difensore. L'accompagnamento potrà essere effettuato sia dagli Agenti che dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il verbale relativo alle operazioni dovrà essere inoltrato all'Autorità Giudiziaria per la convalida entro 48 ore. Si dovrà avvertire il P.M. di turno dell'ora di accompagnamento e del rilascio ad identificazione terminata.
- 4) Sommarie informazioni dall'indagato (350 commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p.) Atti di competenza solo dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, obbligo del difensore di fiducia e, in difetto, d'ufficio che deve essere tempestivamente avvisato. Nel caso di irreperibilità o non comparsa del difensore successiva nomina sarà fatta dal Pubblico Ministero;
- 5) Sommarie informazioni dall'indagato sul luogo e nell'immediatezza del fatto (art. 350 commi 5 e 6 c.p.p.) non è previsto il difensore ma è facoltà dell'indagato rendere dichiarazioni in presenza del difensore di fiducia;
- 6) Dichiarazioni spontanee dell'indagato (art. 350 comma 7 c.p.p.) non è previsto il difensore, ma è facoltà dell'indagato rendere dichiarazioni in presenza del difensore di fiducia
- 7) Dichiarazioni indizianti (art. 63 c.p.p.) Obbligo di assistenza del difensore come per l'indagato, atto di competenza degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria
- 8) Sommarie informazioni dalle persone che possono riferire su circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 comma 1) non è previsto il difensore;
- 9) Assunzione di sommarie informazioni da persona imputata in un procedimento connesso o collegato (art. 351 1 bis) atto di competenza degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia che dev'essere avvertito. Diritto e non obbligo del difensore di intervenire;
- 10) Perquisizioni (art. 352 e 356, 114 disp. Att. c.p.p.) Assistenza facoltativa del difensore di fiducia ed avvertimento dell'indagato di tale facoltà. Non prevista la nomina del difensore di ufficio. In caso di urgenza, possono procedere alla perquisizione sia gli Agenti che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Il relativo verbale dovrà essere inoltrato all'A.G. entro 48 ore per la convalida;
- 11) Acquisizione di plichi chiusi o altrimenti sigillati (art. 353 comma 1) atto di competenza solo degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, non è previsto il difensore;
- 12) Immediata apertura di plichi autorizzata dal pubblico ministero (art. 353 comma 2), atto di competenza solo degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, assistenza facoltativa del difensore di fiducia ed avvertimento all'indagato di tale facoltà. Non prevista la nomina del difensore d'ufficio;
- 13) Sospensione di inoltro corrispondenza per il quale è consentito il sequestro (art. 353 comma 3) atto di competenza solo degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, non è previsto il difensore;
- 14) Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (diversi dall'ispezione personale): Sequestro corpo di reato e cose a questo pertinente. (art. 354 e 356, 114 disp. att. c.p.p.) atto eseguibile da da Ufficiali di Polizia Giudiziaria,in caso di urgenza anche dagli Agenti di Polizia Giudiziaria assistenza facoltativa del difensore di fiducia ed avvertimento
- 15) Arresto e fermo (ar. 380, 381, 384 e 386 commi 1 e 2) atti di competenza sia degli agenti che degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Immediata comunicazione al P.M. dell'avvenuto arresto o fermo. Avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia ed in difetto designazione del difensore d'ufficio dal pubblico ministero. Informare immediatamente il difensore dell'arresto o fermo
- 16) Colloqui dell'arrestato o fermato con il difensore (art. 104 commi2,3,4 c.p.p.) diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo, salvo dilazione disposta dal p.m. per un tempo non superiore a 5 giorni

C) ATTI AI QUALI IL DIFENSORE HA DIRITTO DI ASSISTERE PREVIO AVVISO.

Atti di iniziativa della Polizia Giudiziaria:

- a) Assunzione di sommarie informazioni, utili per le investigazioni, dalla persona <indagato> che non si trova in stato di arresto o fermo (art. 350 commi 1 e 4)
- b) Assunzione sul luogo o nell'immediatezza del fatto di notizie e indicazioni utili alla persona indagata (anche se arrestata in flagranza o fermata) (art. 350 commi 5 e 6)

Atti del pubblico ministero delegabili alla polizia giudiziaria:

- a) ispezioni di luoghi e cose (artt. 244-246;364 commi 2 e 3), anche se si tratta di ispezioni alle quali non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, l'avviso può essere anche omesso. I motivi della omissione devono essere indicati a pena di nullità (art. 364 commi 5 e 6): E' fatta salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire.
- b) Interrogatorio di persone imputante o indagate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 o di un reato collegato (art. 371 co.2 lett. b) e art. 363

D) ATTI AI QUALI IL DIFENSORE HA DIRITTO DI ASSISTERE SENZA AVVISO:

Atti di iniziativa della polizia giudiziaria:

- a) Perquisizione personale o locale (art. 247-252, 352); sia Ufficiali che Agenti di p.g.
- b) Accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose quando il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente e vi il pericolo che i luoghi, le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino si disperdano o si modifichino (art. 354 co.2); sia Ufficiali che Agenti di p.g.;
- c) Accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (quando ricorrano le condizioni indicate alla precedente lettera b) (art. 354 co.3); sia Ufficiali che Agenti di p.g.
- d) Sequestro conseguente a perquisizione o sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti (quando consegue agli accertamenti urgenti di cui all'art. 354 (art. 252,352,354);sia Ufficiali che Agenti di p.g.
- e) Apertura immediata di plico sigillato o altrimenti chiuso se vi è fondato motivo di ritenere che contenga notizie utili alla ricerca e assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo (art. 353 co.2)

Atti del pubblico ministero delegabili alla polizia giudiziaria ed eseguibili solo da Ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) Perquisizione personale o locale (art. 247-252, 365)
- b) Sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, sequestro di corrispondenza, sequestro presso banche (art. 253-255,365)
- c) Sequestro conseguente a perquisizione senza procedere all'apertura dei *plichi* (art. 252)

E) ATTI CHE POSSONO O DEVONO ESSERE COMPIUTI SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE

Atti di iniziativa della polizia giudiziaria:

- a) Atti tipici (art. 326, 348 co 2 lett a) e b) nonché, ad esempio, individuazioni e pedinamenti);
- b) Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 349 commi 1, 2 e 4);

- c) Identificazione delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 349 commi 1 e 4) cd. “testimone”;
- d) Assunzione, sul luogo o nell'immediatezza del fatto di notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini (art. 350 commi 5 e 6); delle notizie e delle indicazioni senza l'assistenza del difensore è vietata ogni documentazione;
- e) Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato (art. 350 co. 7);
- f) Sommarie informazioni rese da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351)
- g) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi se trasmessi intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro (art. 353 co. 1) (purché l'acquisizione avvenga al di fuori di altri atti
- h) Atipici ad esempio perquisizioni delegate – per i quali è prevista l'assistenza del difensore art. 352
- i) Sospensione dell'inoltro di corrispondenza di cui è consentito il sequestro (art. 353 co. 3)
- j) Interventi diretti alla conservazione delle tracce e delle cose pertinenti il reato e ad impedire il mutamento dello stato dei luoghi prima dell'intervento del pubblico ministero (art. 354 co. 1)

F) L'AVVISO AL DIFENSORE

Alla tempestività ed alle modalità dell'avviso sono connessi problematiche di particolare delicatezza. In particolare per gli atti compiuti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, l'avviso riguarda in particolare le sommarie informazioni dall'indagato (Atti di competenza solo dell'Ufficiale di p.g.) per le quali la presenza del difensore è obbligatoria. In assenza pertanto di difensore o in assenza di avviso dato a difensore reperibile in caso di sostituzione stante l'assenza del difensore precedentemente nominato, l'atto non potrebbe avere alcun valore e pertanto viziato di insanabile nullità come previsto dall'art. 179 c.p.p. Nessun riferimento normativo precisa le modalità per attuare comunicazione al difensore da parte degli atti di iniziativa della p.g.; è tuttavia auspicabile far seguire l'avviso dato telefonicamente, con comunicazione scritta a mezzo fax o fonogramma o telegramma.

G) UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA – ATTI DI COMPETENZA

La distinzione fra Ufficiali ed Agenti di P.G. è rilevante al fine della competenza nel compiere determinati atti.

Gli atti che possono essere compiuti SOLO DA UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA sono i seguenti:

1. Ricezione di denunce, referti, querele (e, per queste, delle relative rinunce o remissioni) ed istanze di procedimento (art. 331 co. 4, 333 co. 2, 334 co. 1, 337 co. 1, 339 co. 1, 340 co. 1, 341)
2. Assunzione di informazioni (art. 350 co.), notizie ed indicazioni (art. 350 co. 5) dall'indagato; (le sommarie informazioni rese dalla persona informata dei fatti (cd. testimone) sono di competenza anche degli Agenti di Polizia Giudiziaria)
3. Perquisizioni personali o locali (d'iniziativa e delegate, art. 352, 247 co. 3) salvo ipotesi eccezionali e in caso d'urgenza effettuabili anche dagli Agenti di Polizia Giudiziaria;
4. Acquisizione plichi e corrispondenza (art. 353)
5. Accertamenti e rilievi urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone, salvo ipotesi eccezionali e in caso d'urgenza effettuabili anche dagli Agenti di Polizia Giudiziaria;
6. Sequestro (anche delegato) (art. 354 commi 2 e 3, 253 co. 3) salvo ipotesi eccezionali e in caso di urgenza effettuabile anche dagli Agenti di Polizia Giudiziaria;
7. Esecuzione di intercettazione (art. 267 co. 4)

8. **Nomina dell'interprete (art. 143)**
9. **Decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 20 dlgs. 274/2000.**
10. **Rimozione di cadavere**
11. **Ricognizione di cadavere**

H) PROCEDURE DI ACCOMPAGNAMENTO ED IDENTIFICAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA

L'identificazione a carico di soggetto sottoposto ad indagini oppure a seguito di normale controllo d'istituto.

Nozione di indagato

Il codice di procedura penale all'art. 349 prevede che:

- 1) La polizia giudiziaria procede alla identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
- 2) Alla identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorrono rilievi dattiloscopici, fotografici ed antropometrici nonché altri accertamenti.
- 3) Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66, comma 3
- 4) Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare, ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e **ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.**
- 5) **Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero** il quale, se ritiene non ricorrano le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
- 6) Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
- 7) Per tutte le operazioni ed accertamenti compiuti dalla P.G. in relazione all'art. 349 c.p.p. deve essere stilato verbale ai sensi art. 357, comma 2 lett e), c.p.p..

• ASPETTI OPERATIVI

- **Rifiuto da parte della persona di fornire le proprie generalità o di farsi identificare: tale fatto costituisce reato ai sensi dell'art. 651 c.p. (arresto non consentito, fermo di p.g. non consentito, procedibilità d'ufficio)**
- **False generalità dichiarate dal soggetto: tale fatto costituisce reato ai sensi dell'art. 495 c.p. (arresto non consentito, fermo di p.g. non consentito procedibilità d'ufficio) e non quello di cui all'art. 496 c.p. poiché trattasi di dichiarazioni destinate ad essere riportate in atto pubblico.**
- **Fornire un documento di identità falso configura il reato di cui all'art. 482 c.p. in relazione all'art. 477 c.p. (arresto non consentito, fermo di p.g. non consentito, procedibilità d'ufficio)**

N.B. IL FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA (ART. 384 C.P.P.) NON CONSENTITO PER QUESTI ILLECITI PENALI, NON VA CONFUSO CON IL FERMO PREVISTO A SEGUITO DELL'ACCOMPAGNAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE.

- **MODALITA' OPERATIVE**

Procedere all'identificazione ed elezione di domicilio successivamente all'avvenuta identificazione del soggetto, redigere verbale relativo all'accompagnamento ed identificazione di persona, redigere annotazione di Polizia Giudiziaria. Va tenuto presente che detti atti dovranno essere trasmessi al Pubblico Ministero entro le 48 ore successive per la convalida. Il Comando provvederà ad inoltrare informativa di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi art. 347 c.p.p.

D) IDENTIFICAZIONE A SEGUITO DI CONTROLLO DI POLIZIA

Il controllo e l'identificazione personale trovano riferimento nella disposizione normativa prevista dall'art. 11 del d.l. 21.03.1978, n. 59 (conv. con modifiche nella legge 18.05.1978, n. 191) che recita:

“ 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le 24 ore.

2. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di d'identità da essi esibiti.

3. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata.

4. Al Procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto”.

Tale articolo consente agli ufficiali ed agenti di polizia, senza alcuna specificazione od esclusione (Compresa pertanto anche la Polizia Locale) di accompagnare presso il proprio ufficio chiunque si trovi in una delle seguenti condizioni:

- 1) Rifiuto di farsi identificare;
- 2) Sufficienti indizi per ritenere false le dichiarazioni rese dal soggetto circa la propria identità;
- 3) Sufficienti indizi per ritenere falsi i documenti esibiti.

Qualora il l'Autorità Giudiziaria, informata dell'avvenuto accompagnamento della persona ritenga non ricorrano le condizioni previste dalle norme può ordinare il rilascio del soggetto; ne dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale di accompagnamento ed identificazione.

L'accompagnamento per identificazione ha un limite temporale stabilito dalle norme. Tale limite per espressa previsione normativa (in quanto più favorevole al cittadino) è di 12 ore.

Come ribadito anche dal d.l. 25.07.1992 n. 349 (convertito con modif. nella legge 23.09.1992 n. 386). Qualora non si proceda all'accompagnamento presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale, ma esclusivamente alla semplice identificazione, a differenza di quanto previsto dall'art. 349 c.p.p. si procederà alla semplice annotazione nella relazione di servizio. Nel caso in cui il soggetto sottoposto al controllo dichiari una identità che risulti falsa, lo stesso risponderà del reato di cui all'art.496 c.p. e non all'art. 495 c.p. poiché la semplice dichiarazione non deve entrare a far parte di un atto pubblico. In questo caso si procederà alla redazione dell'annotazione di Polizia Giudiziaria, del verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Il Comando provvederà ad inoltrare all'Autorità Giudiziaria informativa ai sensi dell'art. 347 c.p.p..

L) IDENTIFICAZIONE DI PERSONA PERICOLOSA O SOSPETTA E PER COLORO CHE NON SONO IN GRADO DI PROVARE LA LORO IDENTITA'

Questa procedura è prevista dall'art. 4 del r.d. 18.06.1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), la persona pericolosa o sospetta o per coloro che non sono in grado di provare la propria identità può essere sottoposta, su richiesta della Polizia Giudiziaria a rilievi segnaletici. -omissis-. L'art. 288 del r.d. 6.5.1940 prevede che: “La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. -omissis-“. All'art. 294 dello stesso r.d. si stabilisce che: “la carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. Si ricorda che le persone pericolose e sospette sono quelle di cui agli art. 153 e 189 del TULPS nonché quelle menzionate dalla legge sulle misure di prevenzione (l. n. 1423/56) e contro la mafia (l. n. 575/65 e n. 646/82 e succ.)”

M) IDENTIFICAZIONE DI MINORI

La norma che sovrintende al processo minorile (allegato al D.P.R. 22.09.1988, n. 448) prescrive che quanto non previsto nel testo unico ricada nella sfera di applicabilità del c.p.p. (art. 349 c.p.p. e succ.), pertanto l'accompagnamento finalizzato all'identificazione di minore per un tempo consentito fino alle **12 ore è ammesso**.

E'da tener presente che il minore gode di particolari garanzie:

- 1) **Competente ad essere informato dei fatti e degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria è il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni**
- 2) **Dovrà sempre essere dato avviso tempestivamente ai genitori o esercenti la patria potestà; ove questi manchino o non siano rintracciabili un parente prossimo, ove anche quest'ultimo non sia rintracciabile, i servizi sociali;**
- 3) **Per il tempo che il minore trascorre presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale o altro ufficio di polizia deve essere tenuto in locali diversi da quello dove sono presenti maggiorenni arrestati o fermati.**

N) DOCUMENTI DI IDENTITA' – NOZIONI

I documenti di identificazione sono strumenti che consentono ai cittadini di certificare la propria identità, in primo luogo la carta di identità oltre ai così detti documenti equipollenti la cui qualità certificatoria è secondaria. La carta di identità trova la sua regolamentazione all'art. 3 del r.d. 18.06.1933 del TULPS, è rilasciata dal Sindaco ed ha validità di dieci anni, deve essere sempre munita della fotografia della persona a cui si riferisce ed è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro, deve essere obbligatoriamente indicata la data di scadenza. Può essere rilasciata anche ai cittadini degli stati dell'Unione Europea con obbligo di specificarne la nazionalità. Per gli stranieri, titolari di permesso di soggiorno in corso di validità e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'anagrafe è previsto il rilascio della carta di identità, tuttavia non valida per l'espatrio. Se la carta di identità è sprovvista di timbro a secco e/o della firma dell'Ufficiale di anagrafe non può essere ritenuta validamente.

Il R.D. 6.5.1940 n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) agli art. 292 e 293 prevede che per documenti di identificazione equipollenti alla carta di identità è da intendersi "ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello stato (p.e. tessere ferroviarie, tessere rilasciate da Ministeri etc.), munite di fotografia oltre che di timbro a secco quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta di un organo dell'amministrazione dello Stato. Si evince pertanto che la patente di guida (sia nel vecchio che nel nuovo formato) è da considerarsi documento di identità come recepito dalla direttiva del Consiglio 96/47/CE del 23.07.1996.

Riferimenti normativi:

1. *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (r.d. 18.06.1931 n.773);*
2. *Regolamento di esecuzione del TULPS (r.d. 06.05.1940 n. 635);*
3. *Legislazione sull'immigrazione (Testo Unico 286/98 e succ. modificazioni).*

O) L'ATTIVITA DI INVESTIGAZIONE DELLA P.G. - GLI ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE.

L'attività di investigazione, posta in essere dagli organi di P.G., consegue all'acquisizione della "**notitia criminis**" ed, in primo luogo, è possibile definirla come quel complesso di operazioni mirate alla ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati. L'attività investigativa consiste pertanto sia nel compimento di atti cd. **atipici** (o informali) quali pedinamenti, appostamenti, accertamenti di vario genere, che di atti cd. **tipici** tra i quali rientrano le perquisizioni, i rilievi e gli accertamenti urgenti. Inoltre gli atti investigativi si distinguono, a loro volta, in atti di investigazione diretta ed atti di investigazione indiretta; nei primi rientrano tutte quelle attività che si svolgono immediatamente su persone e cose, negli ultimi l'attività prevede la partecipazione di persone diverse dagli organi operanti (ad es. le dichiarazioni assunte da potenziali testimoni).

La Polizia Giudiziaria svolge pertanto un ruolo di fondamentale importanza nell'espletare gli accertamenti urgenti, tenuto conto che gli stessi qualificati come atti irripetibili hanno piena utilizzabilità fuori dal dibattimento e nei procedimenti alternativi al modello processuale ordinario oltre che nella fase del dibattimento.

P) TIPOLOGIE DEGLI ACCERTAMENTI URGENTI

Dopo la commissione di un reato, sulle cose, sulle persone e nei luoghi interessati, è possibile rinvenire tracce utili all'accertamento dello stesso nonché elementi idonei all'individuazione del responsabile. Uno dei compiti essenziali in capo agli organi di polizia giudiziaria (Vedi art. 348, commi 1 e 2 c.p.p.), è anzitutto quello di curare che le tracce e le cose pertinenti all'evento criminoso siano conservate e che lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. L'attività svolta dagli organi di polizia giudiziaria dunque può essere inquadrata come un'attività generica di conservazione (Vedi art. 354, comma 1 c.p.p.). In dottrina si definisce **accertamento urgente** ogni attività mirata all'osservazione, al rilevamento ed alla apprensione di cose e tracce del reato per le quali esiste il pericolo imminente che possano inevitabilmente modificarsi. Il compimento di tali attività è demandato alla polizia giudiziaria, che provvede – secondo ragionevoli modalità – considerate le condizioni di tempo e di luogo, tenendo conto della natura delle indagini in corso. Fondamentale il disposto dei primi due commi dell'art. 354 del c.p.p.; anzitutto al primo comma esso attribuisce agli ufficiali ed agenti di p.g. il compito di curare che le **tracce e le cose** pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero, Trattasi quindi di una generica attività di conservazione alle quali procedono sia gli ufficiali che gli agenti di polizia giudiziaria che giunti sul luogo del fatto, provvedono a disporre che lo stesso venga isolato al fine di evitare, anche involontariamente- modificazioni o dispersioni delle tracce rilevabili, descrivendo poi accuratamente ciò che si è potuto osservare. Dell'attività svolta verrà redatto verbale che va trasmesso al pubblico ministero per essere inserito nel fascicolo delle indagini preliminari (ai sensi dell' art. 373 comma 5 c.p.p.); questo verbale ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità originaria piena anche nel giudizio (art 431, comma 1, cp.p.). Presupposti affinché l'attività possa essere compiuta sia da ufficiali che da agenti di polizia giudiziaria sono i seguenti (e che dovranno essere necessariamente motivati sul verbale):

- 1) **il pericolo che le tracce, i luoghi e le cose si alterino o si disperdano o comunque si modifichino;**
- 2) **l'impossibilità da parte del pubblico ministero di intervenire tempestivamente.**

Gli accertamenti urgenti possono dare origine anche al sequestro del corpo di reato e delle tracce pertinenti ad esso, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo citato. Inoltre si evidenzia la possibilità, per gli organi di polizia giudiziaria, ai sensi dell' art. 348, comma 4, c.p.p. di avvalersi di ausiliari nel caso in cui debba eseguire accertamenti, rilievi e operazioni che richiedono particolari competenze tecniche.

Il codice qualifica tali soggetti con il termine di **persone idonee**, vietando espressamente che esse possano rifiutarsi di prestare la propria opera. Tali soggetti, nominati dalla **polizia giudiziaria**, devono essere persone idonee dal punto di vista delle capacità tecniche e delle qualità morali, hanno l'obbligo di presentarsi ad espletare l'incarico ricevuto e, qualora ne ricorrano le condizioni (art. 329 c.p.p.) mantenere il segreto d'ufficio in riferimento all'atto o all'operazione compiuta..

Considerato che diversi atti compiuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari, incidono sui diritti garantiti dalla Carta Costituzionale (diritti alla libertà personale, all'inviolabilità del domicilio ecc.), e che in presenza di particolari condizioni, gli stessi possono essere utilizzati per formare il convincimento dell'organo giudicante, ne deriva la necessità logica di assicurare alla persona sottoposta alle indagini il diritto all'assistenza di un difensore (vedi artt. 96-99 c.p.p.).

Il diritto di nominare un difensore, nasce nel momento in cui la persona sottoposta alle indagini – prescindendo dal compimento di specifici atti – viene a conoscenza del procedimento penale che si sta svolgendo nei suoi confronti. In particolare l'istituto dell'informazione di garanzia, previsto dall'art. 369 c.p.p. non riveste la finalità di portare a conoscenza ad un soggetto che si stanno svolgendo indagini nei suoi confronti, bensì di fare in modo che la persona indagata possa nominare un difensore di fiducia per farsi assistere nel compimento di atti garantiti.

Gli accertamenti compiuti secondo il disposto di cui all'art. 354 c.p.p., sono appunto di operazioni che vengono compiute dalla polizia giudiziaria in presenza di documentate situazioni **di necessità e urgenza: pertanto il difensore della persona sottoposta alle indagini ha facoltà di assistervi senza diritto senza diritto di essere preventivamente avvisato (vedi art. 356 c.p.p.)**

L'art. 357, comma 2, lett. e), prevede che gli accertamenti urgenti (comprese le ispezioni sia ad iniziativa che su delega) siano documentate mediante verbale il quale deve essere redatto contestualmente e corredato, se ritenuto necessario – da documentazione audiovisiva o fotografica ed in esso dovrà essere specificato se si è proceduto all'eventuale sequestro di cui all'art. 354, commi 2, c.p.p. atto che dovrà essere depositato entro 48 ore presso il P.M. per la convalida.